DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI, CONTROLLI E ANAGRAFE PATRIMONIALE DEI DIPENDENTI, AL FINE DI CONTRASTARE L'EVASIONE E LA CORRUZIONE

Art. 3

Anagrafe patrimoniale

Presso il Servizio ispettivo di sicurezza e' costituita l'anagrafe patrimoniale dei soggetti indicati ai commi 2 e 3 dell'articolo 1. I soggetti di cui al comma 1, con dichiarazione scritta, comunicano periodicamente al SIS i dati e le notizie stabiliti con il decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 4, indicativi della situazione patrimoniale e del tenore di vita del nucleo familiare, nonche' i dati relativi all'esercizio da parte di familiari conviventi, anche per il tramite di societa' ed enti, di attivita' di consulenza e assistenza fiscale e tributarie e di servizi a queste collegati. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono stabilite le modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al comma 2, la cui mancata osservanza costituisce grave contrasto con i doveri di fedelta' dell'impiegato, del militare o del magistrato secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti. Nei confronti dei soggetti non appartenenti all'Amministrazione finanziaria sottoposti al controllo del SIS ai sensi del comma 3 dell'articolo 1, che non adempiono alle disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo, e' disposta la risoluzione del rapporto. Il SIS acquisisce elementi, dati, informazioni e notizie, anche attraverso il sistema informativo dell'anagrafe tributaria e della Guardia di finanza, nonche' gli altri sistemi informativi ad essi connessi, ed aggiorna le posizioni dell'anagrafe patrimoniale. Con il decreto di cui all'articolo 4 sono dettate le modalita' di accesso ai sistemi informativi, nonche' le modalita' procedurali per garantire la riservatezza degli accessi ai sistemi da parte del solo direttore del SIS e degli addetti al servizio di cui al comma 1 dell'articolo 2. Previa autorizzazione del comitato di cui all'articolo 2, comma 3, su proposta del direttore del SIS, le indagini di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), e le richieste di cui alle successive lettere d), e) ed f), sono estese ai parenti ed affini dei soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, nonche' a terzi, persone fisiche e giuridiche, imprese, enti ed organismi, per i quali vi siano concreti elementi per ritenere che agiscano come prestanome dei soggetti indicati.

Versione in vigore dal 18 marzo 1995, non più in vigore dal 18 maggio 1995 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici, controlli e anagrafe patrimoniale dei dipendenti, al fine di contrastare l'evasione e la corruzione
Estremi	Decreto-legge 17 marzo 1995, n. 78
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1995

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-potenziamento-degli-78-1995/art-3-anagrafe-patrimoniale/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it